



Un progetto biennale finalizzato a favorire
l'accesso alle **misure alternative alla
detenzione** nella Provincia di Milano

Progetto finanziato da :



PREMESSA

Ciò che spesso si dibatte (servizi e programmi radio-televisivi) e si promuove (convegni, articoli su giornali e riviste) in relazione alle finalità rieducative e di reinserimento sociale della popolazione in esecuzione penale (condannati in carcere o in Misura Alternativa) è ciò che il progetto A.R.I.A. si prefigge di realizzare/sperimentare.

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, e vede il Comune di Milano in cabina di regia assieme a Caritas Ambrosiana, Casa della Carità ed altri soggetti del Terzo settore.

Obiettivi espliciti del Progetto A.R.I.A. sono:

- **favorire** l'accesso rapido alle misure alternative a giovani, adulti (max 35 anni) e donne, offrendo loro un servizio integrato di accompagnamento socio-educativo, lavorativo e di prima accoglienza abitativa;
- **alleggerire** così la popolazione carceraria intervenendo tempestivamente con progetti di recupero;
- **costruire** un'articolata rete di sostegno in grado di proporre e rendere operativi progetti individuali indirizzati verso più obiettivi (orientamento, supporto psicologico al detenuto e alla famiglia, formazione, casa, lavoro ecc.)
- **testimoniare e dimostrare** che anche all'interno di una profonda crisi economica come quella attuale non deve mancare una progettualità in grado di supportare e sostenere, fornendo adeguate opportunità, le fasce più deboli contribuendo così a salvaguardare il capitale sociale che non ha certamente minore importanza del capitale economico ai fini del superamento delle criticità attuali;
- **promuovere** attraverso borse lavoro e tirocini propedeutici (a costo zero per le aziende e le cooperative ospitanti) percorsi lavorativi sia finalizzati all'inserimento che con finalità formative.

TIPOLOGIA DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CHE POSSONO ACCEDERE AL PROGETTO A.R.I.A.

I) AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI ART. 47 O.P.

CARATTERISTICHE:

Questa misura alternativa consente di espiare la pena:

- 1- Fuori dal carcere, in condizioni di libertà;
- 2- Con obbligo di attenersi a determinate prescrizioni;
- 3- In rapporto con il CSSA che svolge attività di sostegno e al tempo stesso di controllo.

PRESUPPOSTI:

La pena detentiva che il condannato deve espiare non deve superare i 3 anni anche se residuo di maggior pena.

-Il comportamento del soggetto deve essere tale da far ritenere che la concessione della misura, anche attraverso le prescrizioni che ne conseguono, contribuisca al reinserimento sociale del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Tale giudizio si fonda:

per i soggetti detenuti sui risultati dell'osservazione della personalità condotta per almeno un mese in istituto (art.47.2 O.P.);

per i soggetti liberi, sulla condotta del condannato dopo la commissione del reato (art.47.3, disposizione introdotta dalla " legge Gozzini", confermata dalla sentenza costituzionale n. 569/89 e ribadita attualmente dalla " legge Simeone").

Al fine della concessione dell'affidamento è necessario e sufficiente che il soggetto abbia una dimora effettiva che lo renda reperibile (n.b. non è richiesta espressamente la residenza, è sufficiente anche il domicilio).

Relativamente al requisito del lavoro, l'orientamento dei Magistrati di Sorveglianza è nel senso di non ritenere tassativo tale presupposto mentre è importante la sussistenza di un'attività che impegni il soggetto (attività di studio, di formazione professionale, di volontariato).

Generalmente il lavoro è ritenuto indispensabile qualora costituisca l'unica fonte di mantenimento del soggetto.

MODALITA' DI CONCESSIONE:

Ai fini della concessione della misura è necessario distinguere tra:

SOGGETTI DETENUTI:

L'art. 47, al comma 2, prevede che la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone un periodo di osservazione, di almeno un mese, del condannato all'interno del carcere.

L'art. 47, al comma 4 prevede che il detenuto possa proporre istanza di affidamento in prova ex art. 47 O.p. direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione e ordinare la liberazione del condannato, quando:

- 1) sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova;
- 2) sono offerte concrete indicazioni in ordine al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
- 3) non vi sia pericolo di fuga.

SOGGETTI LIBERI:

L'art. 656 C.P.P. prevede una procedura generale valevole per tutte le misure alternative, secondo la quali il P.M. nell'emettere l'ordine di esecuzione, nel caso in cui la pena detentiva non sia superiore ai 3 anni, anche se residuo di maggior pena, sospende l'esecuzione di tale ordine emettendo il decreto di sospensione.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato, che entro 30 gg. dal ricevimento può presentare **istanza** (corredata della documentazione comprovante e necessaria) **per ottenere la concessione dell'affidamento in prova** ex art.47 O.P.e successive modificazioni.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE:

Il provvedimento di concessione dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. è dunque articolato in 2 distinti atti:

1. l'ordinanza di concessione;
2. il verbale di determinazione delle prescrizioni, la cui sottoscrizione da parte dell'interessato è condizione di efficacia dell'ordinanza dispositiva dell'affidamento.

N.B. nella prassi di molti Tribunali di Sorveglianza, le prescrizioni sono direttamente contenute nel provvedimento di concessione.

Nel disporre l'affidamento in prova il tribunale di sorveglianza determina le **prescrizioni** che il soggetto è tenuto a seguire in ordine:

- 1) ai rapporti con i Servizi Sociali,
- 2) alla dimora,
- 3) alla libertà di locomozione,
- 4) al divieto di frequentare determinati locali,
- 5) all'attività lavorativa.

È prevista la possibilità che sia imposto il divieto di soggiorno in uno o più comuni ovvero l'obbligo di soggiornare in comune determinato.

ESITO:

Alla fine dell'affidamento in prova vi è una valutazione del periodo trascorso in affidamento da parte del Tribunale di Sorveglianza che:

- se positiva, estingue la pena e ogni altro effetto penale. Secondo la giurisprudenza, la pena pecuniaria non è oggetto della estinzione e, quindi, sopravvive.
- se negativa, comporta la revoca della misura alternativa. In tal caso compete al Tribunale di Sorveglianza determinare il *quantum* di pena che resta da espiare in regime di detenzione;

#####

II) DETENZIONE DOMICILIARE ART. 47 TER O.P.

CARATTERISTICHE:

La detenzione domiciliare consente al condannato di espiare la pena **“nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza”**.

PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE:

- 1) **Pena della reclusione non superiore a 4 anni**, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, qualora la persona sia, ex art. 47 *ter*, comma 1:
 - a. donna incinta o madre di prole di età inferiore a anni 10, con lei convivente;
 - b. padre esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
 - c. persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
 - d. persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
 - e. persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro, di famiglia.
- 2) **Pena detentiva non superiore a 2 anni**, anche se residuo di maggior pena, ex art. 47 *ter* comma 1 *bis*, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo e purché non si tratti di condanna per un reato di cui all'art. 4 *bis*:
 - a. quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al Servizio Sociale;
 - b. sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

MODALITA' DI CONCESSIONE E GESTIONE:

Persona libera o agli arresti domiciliari:

si applica la procedura dell'art. 656 comma 5 cpp, ovvero: l'ordine di esecuzione sospeso dal PM viene notificato al soggetto, il quale può inviare l'istanza di detenzione domiciliare (corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria nelle varie ipotesi) al P.M. entro 30 gg. dalla notifica dall'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione(il P.M. la trasmetterà senza ritardi al Tribunale di Sorveglianza il quale si pronuncerà entro il termine ordinatorio di 45 gg)

Persona reclusa:

L'art. 47 *ter*, comma 1^{quater}, indica che, qualora l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sia proposta da un soggetto in esecuzione pena, questi deve rivolgerla al **Magistrato di Sorveglianza**, il quale,

qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1 *bis*, può disporre “l'applicazione provvisoria” della detenzione domiciliare.

III) SEMILIBERTÀ ART. 48 e ART. 50 O.P.

CARATTERISTICHE:

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto penitenziario al fine di partecipare ad attività lavorative o istruttive o comunque utili al proprio reinserimento sociale. Soltanto in senso lato può parlarsi della semilibertà come di una “misura alternativa alla detenzione” (c.d. misura alternativa impropria), in quanto il soggetto mantiene la veste di persona privata della propria libertà comunque inserita in istituto penitenziario: in altre parole, si può dire che la semilibertà è un particolare regime di esecuzione della pena detentiva. Comunque, la semilibertà è compresa tra le misure alternative dall'Ordinamento penitenziario ed è, pertanto, misura alternativa secondo la terminologia dello stesso e ricompresa tra le misure alternative ogni volta che il medesimo parla genericamente di “misure alternative”.

PRESUPPOSTI:

La semilibertà può essere concessa nei casi seguenti:

1. al condannato che deve scontare **la pena dell'arresto o la pena della reclusione non superiore a 6 mesi**, qualora il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale: art. 50 O.P., comma 1.
2. al condannato soltanto dopo l'**espiazione di almeno metà della pena** (art. 50 comma 2 O.p.).

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal Tribunale di Sorveglianza in relazione ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento intramurario e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Determinante sarà quindi la valutazione del contesto personale ed ambientale in cui la persona andrà a svolgere la misura alternativa.

GESTIONE DELLA MISURA:

In caso di concessione, per la concreta attuazione della semilibertà è predisposto dall' Istituto Penitenziario, in collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, territorialmente competente, un programma di trattamento che indica i tempi e le modalità di svolgimento. Tale programma è sottoposto alla approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento indica anche tempi e modalità di svolgimento della misura nei giorni in cui non si svolge l'attività lavorativa per cui la semilibertà è stata concessa; tali modalità sono finalizzate a essere migliorare le relazioni socio-familiari dell'interessato.

XX

**Qui di seguito riportiamo i dati relativi alla prima (2011-2012)
e seconda (2012-2013) annualità del Progetto A.R.I.A.**

I° annualità ARIA

	segnalati	F.T.	Accolti	sospesi
ESECUZIONE PENALE	77	17	60	2
MISURE ALTERNATIVE				
Affidamento casi particolari	34	5	29	
Aff Servizi Sociali ex art. 47	61	9	52	
Detenzione domiciliare	27	3	24	1
Semilibertà	3	1	2	1
ART.21	19	4	15	
MISURE CAUTELARI				
Arresti domiciliari	38	3	35	1
LIBERTA'	62	8	54	
Totale	321	50	271	5

II° annualità ARIA

	segnalati	F.T.	Accolti
ESECUZIONE PENALE	56	11	45
MISURE ALTERNATIVE			
Affidamento casi particolari	17	4	13
Aff. Servizi Sociali ex art. 47	16	4	12
Detenzione domiciliare	23	4	19
Semilibertà	1		1
ART.21	1		1
MISURE CAUTELARI			
Arresti domiciliari	25	9	16
LIBERTA'	55	3	52
Totale	194	35	159

RIEPILOGO

	segnalati	F.T.	Accolti
ESECUZIONE PENALE	133	28	105
MISURE ALTERNATIVE			
Affidamento in casi particolari	51	9	42
Aff. ai Servizi Sociali ex art. 47	77	13	64
Detenzione domiciliare	50	7	43
Semilibertà	4	1	3
ART.21	20	4	16
MISURE CAUTELARI			
Arresti domiciliari	63	12	51
LIBERTA'	117	11	106
Totale	515	85	430